

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E**  
**L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "ART" o, congiuntamente all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, "le Parti"), con sede in Torino, Via Nizza n. 230, legalmente rappresentata dal Presidente

e

l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito: "ANSF" o, congiuntamente all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, "le Parti"), con sede in Firenze, Via Alamanni 2, legalmente rappresentata dal Direttore

**visti**

- il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante *"Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"*, ed in particolare:
  - o l'art. 4, comma 1, che istituisce l'ANSF con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale;
  - o l'art. 4, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l'Agenzia è dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica ed è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei Trasporti;
  - o l'articolo 6, comma 5, il quale dispone che ANSF collabori con le istituzioni pubbliche preposte alla regolazione economica del settore;
- l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* che, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti quale autorità nazionale di regolazione economica indipendente che opera nel settore dei trasporti, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, garantendo, fra l'altro, l'accesso alle infrastrutture secondo metodologie che incentivino la concorrenza e l'efficienza produttiva della gestione in particolare:
  - o il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto legge n. 201/2011, il quale prevede che *"tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettano all'ART le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori di settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'ART di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica"*;
- il decreto legislativo 14 aprile 2014, n. 70 recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*, ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 5, il quale dispone che l'ART, in qualità di organismo di controllo ai sensi del medesimo decreto legislativo, qualora venga a conoscenza di violazioni che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'ANSF;
- il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”*, ed in particolare
  - l'articolo 37, comma 4, il quale dispone che l'organismo di regolazione collabori strettamente con l'autorità nazionale di sicurezza;
  - l'articolo 37, comma 5, il quale prevede che *“le autorità elaborano congiuntamente un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni che consenta di evitare conseguenze negative sulla concorrenza o sulla sicurezza nel mercato ferroviario. Tale quadro include un meccanismo che consenta all'organismo di regolazione di fornire all'autorità nazionale di sicurezza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario, e che permetta all'autorità nazionale di sicurezza di fornire all'organismo di regolazione raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la sicurezza. Fatta salva l'indipendenza di ogni autorità nell'ambito delle rispettive prerogative, l'autorità competente esamina dette raccomandazioni prima di adottare una decisione. Se l'autorità competente decide di discostarsi dalle raccomandazioni, ne fornisce la motivazione”*;
- il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
- la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
- la direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria;

#### **premessato che**

- l'assetto istituzionale prefigurato dalle norme sopraccitate determina l'esigenza di raccordare l'esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna delle Parti, nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative;
- il sopraccitato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 dispone che cooperazione e scambio di informazioni avvengano in un quadro elaborato congiuntamente dalle due istituzioni;
- occorre, pertanto, individuare modalità e strumenti idonei alla cooperazione ed allo scambio di informazioni tra le Parti in coerenza con il dettato dei sopraccitati articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; articolo 37, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214; ed art. 5, comma 5 del decreto legislativo 14 aprile 2014, n. 70;

- le Parti hanno, altresì, interesse a promuovere la cooperazione reciproca in coerenza con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ART e l'ANSF

### **Concordano**

di regolare, coordinare e sviluppare una collaborazione nei termini sotto indicati, con la definizione del seguente Protocollo d'intesa:

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente protocollo di intesa disciplina le modalità e gli strumenti finalizzati a dare esecuzione alle disposizioni legislative di cui in premessa, nonché le forme di cooperazione, di collaborazione e di scambio di informazioni su materie di interesse comune, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascuna Parte.

#### **Articolo 2**

##### **Attività**

1. Nell'ambito delle attività e delle finalità di cui alla Premessa ed all'articolo 1, l'ART e l'ANSF cooperano nelle seguenti forme:
  - a) così come previsto dall'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015, l'ANSF fornisce all'ART raccomandazioni in merito a questioni che possano pregiudicare la sicurezza del trasporto ferroviario; nell'ambito delle medesime attività e finalità, l'ART fornisce all'ANSF raccomandazioni in merito a questioni che possano pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario;
  - b) così come disposto dall'art. 37, comma 4 del decreto legge n. 201/2011, l'ANSF trasmette all'ART gli schemi dei propri provvedimenti, comunque denominati, che, possano avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture; al riguardo l'ART può fornire all'ANSF segnalazioni e pareri circa la congruenza dei provvedimenti di cui sopra con la regolazione economica;
  - c) così come disposto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 14 aprile 2014, n. 70, qualora l'ART, in qualità di organismo di controllo ai sensi del medesimo decreto legislativo, venga a conoscenza di violazioni che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'ANSF;
  - d) al fine di predisporre le raccomandazioni di cui alla lettera a), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera b), assicurando la massima speditezza nelle comunicazioni reciproche, l'ART e l'ANSF provvedono a trasmettere, a mezzo posta elettronica o PEC, i rispettivi provvedimenti in tempo utile a consentire all'altra parte di esprimere la raccomandazione, la segnalazione o il

parere di volta in volta rilevanti, in ogni caso, prima di procedere all'adozione dei relativi atti;

- e) ciascuna delle Parti adotta le raccomandazioni, le segnalazioni ed i pareri secondo i rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, per le finalità di cooperazione di cui al presente protocollo, entro termini adeguati e tali da non pregiudicare l'esercizio delle competenze da parte dell'altra e con le modalità di attuazione e coordinamento di cui al successivo articolo 5;
- f) qualora l'amministrazione competente decida di discostarsi dalle raccomandazioni dell'altra, ne fornisce adeguata motivazione;
- g) in caso d'urgenza, l'ANSF si riserva la facoltà di impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza, nonché in ordine agli accorgimenti e alle procedure necessarie ed utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria, anche nelle more dell'eventuale rilascio del parere, segnalazione o raccomandazione da parte dell'ART, ove rilevante e di competenza di quest'ultima ai sensi delle disposizioni di cui in premessa;
- h) resta ferma la facoltà per l'ANSF di impartire le più opportune misure di sicurezza temporanee ai gestori infrastruttura ed alle imprese ferroviarie, anche a carattere immediato, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni individui un rischio grave per la sicurezza;
- i) le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente i casi in cui, nell'ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione, da parte dei soggetti, rispettivamente, regolati da ART o controllati da ANSF, di norme alla cui applicazione è preposta l'altra Parte;

### **Articolo 3**

#### **Strumenti di collaborazione**

1. L'ART e l'ANSF, nel rispetto dell'autonomia, dell'indipendenza, delle competenze e prerogative di ciascuna parte, cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso lo scambio, con modalità che le stesse concorderanno di volta in volta, di contributi scritti, documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni ed ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'ART e l'ANSF si scambiano, altresì, periodicamente informazioni sulle rispettive linee di intervento per quanto concerne iniziative e attività di interesse comune.

### **Articolo 4**

#### **Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi**

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità o per l'Agenzia presso la quale è avvenuta l'acquisizione.
2. Le Parti indicano, di volta in volta, gli obblighi di riservatezza e le condizioni di utilizzo dei dati e delle informazioni oggetto di collaborazione e scambio.

## **Articolo 5**

### **Protocolli di intesa su specifiche attività**

1. L'ART e l'ANSF definiscono con appositi protocolli di collaborazione le modalità di attuazione e coordinamento di specifiche funzioni e attività previste dal presente protocollo, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedurali.

## **Articolo 6**

### **Esecuzione**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente protocollo, ciascuna parte avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione.
2. Le Parti verificano con cadenza periodica, lo stato degli accordi e delle attività discendenti dal presente Protocollo d'intesa.

## **Articolo 7**

### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di tre anni ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione. È pubblicato nei siti *internet* dell'ART e dell'ANSF, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

**Firenze, 24 maggio 2018**

Il Presidente dell'Autorità  
di Regolazione dei  
Trasporti  
Andrea Camanzi

Il Direttore dell'Agenzia  
Nazionale per la Sicurezza  
delle Ferrovie  
Amedeo Gargiulo

---

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente  
Andrea Camanzi